



CITTÀ DI
CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**ORDINANZA SINDACALE
UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**N. 12 - REG. GEN. N. 64
DEL 19-05-2020**

OGGETTO:	Disposizione apertura del mercato settimanale 20 maggio 2020
-----------------	--

IL SINDACO

Daniela Ballico

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il D.P.C.M. in data 10 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che ha risistemato gli obblighi finalizzati al contrasto e sostituito i DPCM precedenti, con durata limitata al 03.05.2020;

- Richiamato da ultimo il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili sull'intero territorio nazionale”, che sostituisce integralmente il precedente DPCM del 10 aprile 2020 e introduce la c.d. fase due, successiva al lock-down, con decorrenza dal 04.05.2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;
- Evidenziato con particolare riferimento all'art. 1 comma 1 lett. z) del DPCM del 26 aprile 2020, secondo cui sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- Richiamata altresì l'ordinanza della Regione Lazio n. Z00037 del 30.04.2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, con la quale è stato disposto “all'articolo 3, commi 2 e 3, che «2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.».
- Richiamato da ultimo il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, laddove stabilisce all'art.1, comma 1, che «A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica;
- Evidenziato che il citato decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 stabilisce all'art.1, comma 14, che «Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16.»;
- Preso atto della la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in data 15 maggio 2020, che ha predisposto le *Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive* dal 18 maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull'intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del decreto legge approvato;
- Vista l'ordinanza della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai

sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Preso atto

che nello specifico ai sensi del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 ha previsto **1.** a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali: **a.** commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet; **b.** commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi); **c.** attività artigianali; **d.** servizi di somministrazione di alimenti e bevande; **e.** attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l'esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore; **f.** agenzie di viaggio. Le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla 16/05/2020 - Bollettino Ufficiale Della Regione Lazio - N. 64 Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio, ed allegate alla disposizione regionale;

2. A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti: **a.** lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione; **b.** l'attività nautica di diporto; **c.** il pilotaggio di aerei ultraleggeri; **d.** l'attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea); **e.** l'attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori; **f.** l'apicoltura; **g.** la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l'incolumità pubblica. **3.** Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente disposizione. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute: **a.** nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020. **b.** nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione;

Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recanti "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Dato che l'attuale "FASE 2" richiede l'uso della massima cautela e osservanza delle linee guida nel riavvio delle attività e della quotidianità, che in tal senso è condizionata nel suo svolgimento;

Evidenziato che può essere rilevata la permanenza di alcune azioni di eccezionalità ed urgenza, tendenti alla miglioramento ed a garantire le misure di svolgimento delle attività, al fine della tutela della sanità pubblica;

Viste **l'ordinanze precedenti, con le quali sono state disposte la riapertura del mercato settimanale del mercoledì per il giorno 06 e del 13 maggio 2020 con la presenza esclusivamente di soli generi alimentari;**

Ritenuto nelle more di una riorganizzazione del mercato settimanale del mercoledì che consenta la totale riapertura dello stesso, di proseguire l'attività del mercato settimanale, limitatamente alla sola vendita di generi alimentari nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica, riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguente potenziale contagi;

Ritenuto pertanto stabilire la riapertura del mercato settimanale del mercoledì per il giorno **20 maggio 2020**, con la presenza esclusivamente di soli generi alimentari con le seguenti prescrizioni:

Mantenimento della distanza di ml. 1 fra le persone presenti all'interno dell'area con obbligo di utilizzo di mascherine e guanti;

Gli esercenti presenti dovranno adottare tutte le misure igienico/sanitarie previste dalla normativa vigente e precisamente:

- ogni ambulante sarà dotato di dispositivi di protezione individuali, mascherina, guanti e gel igienizzante;
- sarà onere di ogni esercente commerciale controllare e richiamare gli utenti del mercato a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale;
- dovrà essere garantita la distanza tra consumatore e frontale del banco di vendita con le dovute strumentazioni (nastri, paletti, catenelle divisorie);
- dovrà essere destinata alla vendita soltanto la parte frontale del banco, in modo che gli avventori non possano transitare intorno al banco e gli esercenti il mercato dovranno prevedere strutture che non ne consentano la circolazione;
- l'inizio delle operazioni di montaggio dei banchi non potrà avvenire prima delle 06,30, previa presenza del personale della Polizia Locale che provvederà all'assegnazione degli spazi;
- che le operazioni di chiusura del mercato compreso lo smontaggio dei banchi dovranno avvenire entro le ore 14,00;
- l'accesso all'area di mercato e la verifica sull'affluenza da parte dell'utenza sarà regolamentato da apposito personale incaricato dagli operatori del mercato;
- la Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni, con la possibilità, in caso di mancato rispetto, di sospendere l'attività di vendita;

Precisato altresì che nel caso del venir meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla ingiustificata permanenza di frequentatori all'interno dell'area di mercato, al mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate e che nel caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura dello stesso;

Richiamata altresì l'ordinanza della Regione Lazio n. Z00037 del 30.04.2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", con la quale è stato disposto "all'articolo 3, commi 2 e 3, che «2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.».

Visto l'art. 50, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 "Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";

Visto l'articolo 35 del Decreto Legge n. 9/2020;

O R D I N A

- Per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati,

1. La riapertura del mercato settimanale del mercoledì per il giorno 20 maggio 2020 con la presenza esclusivamente di soli generi alimentari:

Mantenimento della distanza di ml. 1 fra le persone presenti all'interno dell'area con obbligo di utilizzo di mascherine e guanti

2. Gli esercenti presenti dovranno adottare tutte le misure igienico/sanitarie previste dalla normativa vigente;

- ogni ambulante sarà dotato di dispositivi di protezione individuali, mascherina, guanti e gel igienizzante;
 - sarà onere di ogni esercente commerciale controllare e richiamare gli utenti del mercato a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale;
 - dovrà essere garantita la distanza tra consumatore e frontale del banco di vendita con le dovute strumentazioni (nastri, paletti, catenelle divisorie);
 - dovrà essere destinata alla vendita soltanto la parte frontale del banco, in modo che gli avventori non possano transitare intorno al banco e gli esercenti il mercato dovranno prevedere strutture che non ne consentano la circolazione;
 - l'inizio delle operazioni di montaggio dei banchi non potrà avvenire prima delle 06,30, previa presenza del personale della Polizia Locale che provvederà all'assegnazione degli spazi;
 - che le operazioni di chiusura del mercato compreso lo smontaggio dei banchi dovranno avvenire entro le ore 14,00;
 - l'accesso all'area di mercato e la verifica sull'affluenza da parte dell'utenza sarà regolamentato da apposito personale incaricato dagli operatori del mercato;
 - la Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni, con la possibilità, in caso di mancato rispetto, di sospendere l'attività di vendita;
- 3. Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla ingiustificata permanenza di frequenza all'interno dell'area di mercato, al mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate.**
- 4. In caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura del mercato.**
- 5. L'Amministrazione Comunale provvederà a garantire agli utenti la fruizione di servizi igienici, prevedendo la dotazione di tre bagni chimici provvisti di dispositivo lava mani con dispenser per il sapone regolarmente sanificati**

- La diffusione della presente ordinanza sarà effettuata mediante pubblicazione all'albo pretorio on line.

-Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. Lazio, o in alternativa entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica

-Il Comando Polizia Locale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sulla ottemperanza della presente ordinanza.

- Copia della presente ordinanza viene inviata alla Prefettura di Roma.

La presente Ordinanza è indirizzata a:

La presente Ordinanza è indirizzata a:

Ai Messi comunali	Sede	per la notifica.
Segreteria del Sindaco	Sede	per la raccolta.
Al Dirigente del IV Settore	Sede	per competenza
Al Comando della P.L. e Protezione Civile	Sede	per l'esecuzione
Alla Tenenza dei C.C. CIAMPINO,	Viale Kennedy, 50/b/1	per l'esecuzione
Al Commissariato di P.S. MARINO	P.zza Don L. Sturzo, 23	per l'esecuzione
Segretario generale	Sede	per conoscenza.

Ciampino, 19-05-2020

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to GIOVANNI
GIAQUINTO

IL SINDACO

F.to Daniela Ballico

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 19.05.2020

Copia atto uso amministrativo